

CARTA D'IDENTITA' RILASCIABILE A TUTTI (indipendentemente dall'età)

Il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia" ha introdotto novità in materia di CARTA D'IDENTITA'.

In particolare l'art. 10 intitolato "Servizi ai cittadini" ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed ha stabilito una validità temporale diversa a seconda dell'età del minore:

<i>Età minore</i>	<i>Validità documento</i>
Da 0 a 3 anni (non compiuti)	3 anni
Da 3 anni a 18 anni (non compiuti)	5 anni
Da 18 anni in poi	10 anni

Si rammenta che, al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è indispensabile l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Come per il passaporto, il minore di anni 14 che si reca all'estero con la carta d'identità deve essere accompagnato da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci. In questo caso è consigliabile (ma non obbligatorio) munirsi di un certificato di nascita completo di paternità e maternità da allegare alla carta d'identità del minore, al fine di poter dimostrare la qualità genitoriale in caso di richiesta da parte delle autorità straniere.

Qualora il minore dovesse essere accompagnato da terza persona (parente, insegnante, amico) sarà necessario allegare alla carta d'identità un atto di affidamento (modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Demografici), convalidato dalla Questura, riportante le generalità dell'accompagnatore e la destinazione.

Per il rilascio del documento sono necessarie n. 3 fotografie formato tessera, uguali e recenti ed è dovuto un corrispettivo pari a € 5,42.-